TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 156

Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Abrogato dal 4 ottobre 2024 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sul deposito doganale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-156-condizioni-per-il-deposito-sotto-diretta-custodia-della-dogana

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it